REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N.193/2016 CONV. CON L. 225/2016

#### Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/'97, in attuazione dell'articolo 6 ter, DL n. 193/'16, convertito con modificazioni nella legge n. 225/'16, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse notificate fino al 31 dicembre 2016.

A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

#### Articolo 2 Ambito soggettivo e oggettivo

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.

Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/'16.

In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

#### Articolo 3 Effetti della definizione agevolata

Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione.

Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Restano dovute le somme addebitate a titolo di sorte capitale, interessi, spesa di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

In caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è dovuto l'importo della sanzione, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione, spese per procedure esecutive e, laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.

#### Articolo 4 Procedura

Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione trasmette al debitore la comunicazione contenente l'importo da versare, nel numero delle rate indicate nell'istanza e secondo la regolamentazione comunale, ovvero il rigetto motivato dell'istanza di definizione agevolata.

La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017.

In caso di somme superiori a 500 euro, è possibile scegliere il pagamento in un massimo di 5 rate di pari importo, scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre e novembre 2017 e dei mesi di gennaio e marzo 2018). In tal caso, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

#### Articolo 5 Servizi di ausilio per il debitore

Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 31 marzo 2017.

Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

## Articolo 6 Momento di perfezionamento

La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

#### Articolo 7 Decadenza

- 1-La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.
- 2-In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

#### Articolo 8 Rapporti con le dilazioni in corso

Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.

Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

#### Articolo 9 Giudizi pendenti

Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

#### Articolo 10 Procedure di riscossione in corso

Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.

Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

#### Articolo 11 Prestazione e decadenza

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

#### Articolo 12 Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie. È escluso il pagamento con il modello F24.

#### Articolo 13 Discarico di somme

Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

#### Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.



# COMUNE DI MATTINATA PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Numero 8 Del 31-01-17

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N.225/2016

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 09:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Avv. Prencipe Michele	P	ARMIENTO LIBERO	P
PERNA ANGELO	P	PIEMONTESE MICHELE	P
D'APOLITO RAFFAELE	A	Prencipe Lucio Roberto	A
RICUCCI VALENTINA	A	PRENCIPE RAFFAELE	p
ARMILLOTTA MICHELINA	P	CICCONE ROSA PIA	A
ARENA PASQUALE	P	MARTINO ROBERTO	P
TOTARO ANGELO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Sig. Avv. Prencipe Michele in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale dott.ssa GALANTINO Giuliana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N		

#### Premesso che:

-l'art. 6 ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

-l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

-dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

-il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

-entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

#### Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati sino al 31 dicembre 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 174 del 27/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

#### Evidenziato:

-che lo Statuto comunale all'art. 58, comma 3, prevede che i regolamenti "sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso salvo diversa determinazione concordata dai Capigruppo;

-che il comma 4 dell'art. 58 sopra citato recita" I regolamenti divengono obbligatori al termine della pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio";

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26/01/2017 dalla conferenza dei Capo-Gruppo, come risulta dal verbale allegato alla presente proposta;

**Udito** l'intervento del consigliere Totaro Angelo, il quale rappresenta l'opportunità che la rottamazione non avvenga in blocco ma per singole ingiunzioni, altrimenti si vedrebbe vanificato lo spirito della norma legislativa;

Udito l'intervento del Sindaco, il quale fa presente che il presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, ha ad oggetto la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento non riscosse notificate fino al 31 dicembre 2016 e, in caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita e dà lettura di un prospetto, redatto dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario relativo alle somme oggetto del presente argomento;

Ribadito che la richiesta degli utenti riguarderà le ingiunzioni di pagamento intese singolarmente;

Concordato che il testo del Regolamento sarà sottoposto a votazione nel suo complesso;

Preso atto che sulla presente deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, costituito da n. 14 articoli.
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 4° comma del D. Lgs. n.267/2000, giusta separata ed unanime votazione.

-Provincia di Foggia-

Servizio/Ufficio ASSESSORE AL BILANCIO - SEDE

#### Deliberazione avente ad oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N.225/2016

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l'art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000;

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA

#### parere Favorevole

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, fatta salva ogni altra competenza di Legge e/o regolamentare,

Mattinata, 24-01-17

Il Responsabile del Settore Interessato dott. Minuti Michele

-Provincia di Foggia-

Servizio/Ufficio ASSESSORE AL BILANCIO - SEDE

#### Deliberazione avente ad oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N.225/2016

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

(per la propria competenza)

Eseguita a termini di Legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto per la competenza l'art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000;

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE

#### parere Favorevole

Gli atti vengono rimessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, fatta salva ogni altra competenza di Legge e/o regolamentare,

Mattinata, 24-01-17

Il Responsabile del Settore Interessato dott. Minuti Michele



# COMUNE DI MATTINATA PROVINCIA DI FOGGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale dott.ssa GALANTINO Giuliana	Il Presidente Avv. Prencipe Michele	
Prot. n. del <u>03-02-2017</u>	в	
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per q	UEL –D.Lgs. n.267/2000, viene iniziata uindici giorni consecutivi.	

Il Responsabile del Settore Segreteria

dott. Esposito Francesco

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria dott. Esposito Francesco, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 93, per quindici giorni consecutivi dal 03-02-2017 al 18-02-2017 come previsto dall'art.124, comma 1 del TUEL –D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-01-2017:

Dalla Residenza Comunale li 03-02-2017

Il Responsabile del Settore Segreteria dott. Esposito Francesco



(Provincia di Foggia)

#### VERBALE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO DEL 26/01/2017

#### ESAME BOZZA DEL REGOLAMENTO:

-REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 193/2016, CONV. IN L. 225/2016.

A seguito convocazione della Conferenza dei Capigruppo, con nota del 24/01/2017, prot. 891, ore 18.30, si da atto che la stessa si è regolarmente tenuta presso la sede comunale di corso matino 68.

Si da atto che risultano presenti:
i Capi Gruppo Consiliari:
TOTARO Angelo
PRENCIPE Raffaele (in sostituzione del Consigliere Prencipe Lucio Roberto)
Assenti:
MARTINO Roberto
d'APOLITO Raffaele

E' presente il Sindaco, Avv. Michele Prencipe. Verbalizza il Responsabile Settore 1 dott. Francesco Esposito

Dopo l'esame della bozza del regolamento, il consigliere Prencipe Raffaele chiede di portare il termine previsto dall'art. 4 dal 31/03/2017 al 30/04/2017 e comunque di pubblicizzare diffusamente il Regolamento dopo l'approvazione.

Il Sindaco fa presente che dalla pubblicazione della delibera di C.C. che approva il Regolamento, i cittadini che vogliono aderire alle definizioni agevolate avranno a disposizione circa 2 mesi, periodo nel quale viene data massima diffusione al Regolamento suddetto. In ogni caso a seguito del ricevimento delle istanze dei cittadini, il Concessionario della riscossione invierà ai debitori una comunicazione contenente le modalità per la definizione agevolata.

Su proposta del Sindaco, accolta dai presenti, si decide di modificare gli artt. 7 e 11, di seguito riportati:

## ARTICOLO 7 Decadenza

- 1-La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.
- 2-In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

## ARTICOLO 11 Prestazione e decadenza

I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In conclusione i presenti concordano sull'impianto del regolamento con le modifiche di cui prima.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19,00. L.C.S. F.to Sindaco Avv. Michele Prencipe F.to TOTARO Angelo F.to PRENCIPE Raffaele

Il Responsabile Settore 1 (Frances o Esposito)

#### PROVINCIA DI FOGGIA

#### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 174

Data 27/01/2017

OGGETTO: PARERE SUL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016, CONVERTITO CON LEGGE N.225/2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 16,00, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 24/01/2017 inerente l'approvazione del regolamento in oggetto;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta del regolamento allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2017;

Esaminato l'allegato verbale della conferenza dei Capi-gruppo del 26/01/2017 con la quale si decide di modificare gli artt. 7 e 11;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

#### Visti:

- ii D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

#### **ESPRIME**

parere <u>FAVOREVOLE</u> sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 24/01/2014 unitamente alle modifiche apportate con l'allegato verbale della conferenza dei Capi-gruppo del 26/01/2017 con la quale si decide di modificare gli artt. 7 e 11.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Benedetto CORVINO